

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1993

concernente l'adesione della Comunità al protocollo della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, del 1979, relativo alla lotta contro le emissioni di ossidi di azoto o ai loro flussi transfrontalieri

(93/361/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

fonti più importanti (autoveicoli e grandi impianti di combustione);

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130S,

considerando che il principio della correzione alla fonte è stato uno degli scopi del protocollo NO<sub>x</sub> alla convenzione, che stabilisce in particolare un obiettivo globale di stabilizzazione delle emissioni totali di ossidi di azoto e prescrive l'applicazione delle norme di emissione e l'adozione di misure contro l'inquinamento, rimandando nello stesso tempo un rafforzamento degli obblighi a negoziati successivi;

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che il ricorso alla migliore tecnologia disponibile, che non comporti costi eccessivi, incluso negli obblighi fondamentali del protocollo, figura, dal 1984, nella legislazione comunitaria concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico di origine industriale e che questo stesso principio è diventato dal 1989 la filosofia di base della riduzione delle emissioni dovute ai veicoli a motore;

considerando che il trattato, con l'articolo 130R, paragrafo 5, impone alla Comunità e agli Stati membri di cooperare attivamente alle azioni internazionali in materia di protezione dell'ambiente; che, in considerazione del carattere transfrontaliero dell'inquinamento atmosferico, è nell'interesse della Comunità di partecipare alle azioni internazionali intese a ridurre questo inquinamento;

considerando che dati i danni causati all'ambiente e dato il carattere transfrontaliero dell'inquinamento atmosferico a grande distanza, dovuto alle emissioni di ossidi di azoto, è indispensabile un'azione comune a livello internazionale e che è necessario che la Comunità aderisca al protocollo relativo alla lotta contro le emissioni di ossidi di azoto e i relativi flussi transfrontalieri;

considerando che la Comunità è parte contraente della convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (Convenzione di Ginevra, 1979) <sup>(4)</sup> e di uno dei suoi protocolli, relativo al finanziamento di EMEP (Programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici in Europa) <sup>(5)</sup>;

considerando che la stabilizzazione delle emissioni totali di ossidi di azoto è un primo passo importante e che è necessario ridurre in modo significativo il livello delle attuali emissioni non soltanto per quanto riguarda gli ossidi di azoto, ma tutte le sostanze inquinanti azotate nell'insieme della Comunità,

considerando che il trattato, all'articolo 130R, paragrafo 2, stabilisce che l'azione della Comunità è fondata sui principi dell'azione preventiva e sulla correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati nell'ambiente; che questi principi si sono concretati, in materia di inquinamento atmosferico, in vari atti legislativi comunitari concernenti la riduzione delle emissioni di ossidi di azoto dovute alle

DECIDE:

*Articolo 1*

(1) GU n. C 230 del 4. 9. 1991, pag. 61.

(2) GU n. C 150 del 15. 6. 1992, pag. 226.

(3) GU n. C 40 del 17. 2. 1992, pag. 11.

(4) GU n. L 171 del 27. 6. 1981, pag. 11.

(5) GU n. L 181 del 4. 7. 1986, pag. 1.

La Comunità economica europea aderisce al protocollo della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, del 1979, relativo alla lotta contro

le emissioni di ossidi di azoto o ai loro flussi transfrontalieri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1993.

Il testo di detto protocollo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio procede al deposito dell'atto di adesione in conformità dell'articolo 14 del protocollo.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. HILDEN